Pronunce dal 1977 al 2009

L'atto costitutivo di un consorzio volontario non è un contratto normativo, ma un contratto in senso proprio, del quale i consorziati possono liberamente determinare il contenuto.

È legittima, ancorché assunta a maggioranza, la deliberazione con la quale le perdite derivanti dalle operazioni compiute dal consorzio per conto di singoli consorziati vengono ripartite tra tutti i consorziati.

(Appello Firenze, 13 giugno 1977)
(Tribunale Udine, 8 aprile 1978 - decr.)

Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali l'atto con il quale una società (consortile) a responsabilità limitata ha deliberato di trasformarsi in società (consortile) cooperativa a responsabilità limitata.

(Tribunale Tolmezzo, 28 agosto 1978 - decr.)

Non è imprenditore – e quindi non può ottenere i benefici della sospensione e dello sgravio dei contributi per il personale occupato, previsti a favore delle aziende ubicate o operanti in zone terremotate – il consorzio con attività esterna costituito con lo scopo principale di assumere lavori da ripartire tra le imprese consorziate (nella specie si tratta di consorzio con «natura» di società a responsabilità limitata, iscritto all'albo delle imprese artigiane).

(Pretura Udine, 12 ottobre 1978)

Consorzio con attività esterna e cooperativa sono figure nettamente distinte onde non è applicabile alla prima la disciplina dell'art. 2571-bis *in materia di privilegi.*

La non applicabilità ai consorzi della disciplina sui privilegi di cui all'art. 2571-bis *del codice civile non può ritenersi costituzionalmente illegittima sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ad altre forme associative trattandosi di materia eccezionale e quindi non suscettibile di interpretazione analogica.*

(Tribunale Torino, 30 gennaio 1979)

Le obbligazioni derivanti da un contratto di agenzia stipulato da un consorzio in attuazione della finalità consortile diretta a realizzare la vendita e la distribuzione dei prodotti dei consorziati sono inquadrabili tra quelle disciplinate dall'art. 2615 del codice civile.

Non possono essere compiute a nome del consorzio le operazioni commerciali riguardanti i beni prodotti dai singoli consorziati, i relativi diritti e il trasferimento di tali diritti, perché l'attività del consorzio non può assorbire e sostituire l'attività imprenditoriale dei singoli consorziati.

(Cassazione civile, I sezione, 16 luglio 1979, n. 4130)
(Codice civile, artt. 2498, 2511, 2602, 2615-*ter*)

Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali l'atto con il quale una società consortile a responsabilità limitata ha deliberato di trasformarsi in società consortile cooperativa a responsabilità limitata.

(Tribunale Trieste, 11 febbraio 1980 - decr.)

*Anche dopo l'inserzione nel codice civile dell'art. 2615-*ter *l'utilizzazione della forma della società per azioni per la realizzazione di scopi consortili deve avvenire nel rispetto del requisito causale societario dello scopo di lucro.*

(Tribunale Ascoli Piceno, 2 ottobre 1980 - decr.)
(Codice civile, artt. 2247, 2602, 2615-ter; legge 30 aprile 1976, n. 374, art. 4)

Nella figura della società consortile l'assunzione della forma societaria non impone la presenza dello scopo di lucro poiché la causa giuridica del contratto è quella del consorzio ex art. 2602.

(Appello Ancona, 10 novembre 1980 - decr.)

L'adesione di un nuovo consorziato comporta modifica del contratto plurilaterale costitutivo ed anche essa deve essere redatta in forma scritta così come il consenso dei precedenti consorziati.

Peraltro, la domanda di adesione ed il consenso delle altre parti non devono essere necessariamente contestuali e possono risultare da documenti distinti rappresentativi delle rispettive volontà ed idonei alla costituzione della nuova situazione giuridica.

(Cassazione - sentenza del 29 giugno 1981, n. 4208)

Il criterio distintivo tra consorzio e società va individuato nel fine che nella società è eminentemente di lucro, mentre nel consorzio mira ad attuare una disciplina nell'attività economica dei consociati. La natura consortile dell'ente consente tuttavia l'utilizzazione degli schemi societari per il conseguimento dei fini consortili.

(Tribunale Catania, 27 maggio 1982)

Alle società consortili si applicano le norme dettate dal codice civile in tema di consorzi ed in particolare quelle che prevedono il recesso e l'esclusione dei soci.

*Nel caso di «società consorzio», ossia di società commerciale che venga costituita come consentito dall'art. 2615-*ter *del codice civile, per il perseguimento di finalità consortili, di disciplina e coordinamento delle rispettive attività, restano applicabili le disposizioni sui consorzi dettate dagli artt. 2602 e seguenti.*

Pertanto, anche nella «società consorzio» sono operanti le disposizioni degli artt. 2603, 2609 e 2610 del codice civile con riguardo allo scioglimento del vincolo consortile rispetto al singolo consorziato.

(Cassazione civile, I sezione, 4 novembre 1982, n. 5787)

È legittima la deliberazione con la quale gli aderenti ad un consorzio decidono di attribuire al consorzio stesso la forma e la struttura di una società commerciale mediante trasformazione di esso in società commerciale.

(Tribunale, Udine 10 dicembre 1983 - decr.)

Non è ammissibile la trasformazione in società consortile di un'organizzazione consortile stipulata in forma societaria.

(Tribunale Milano 26 aprile 1984 - decr.)

Anche alla luce di quanto previsto nella legge 21 maggio 1981, n. 240 (sia pure concernente i soli consorzi fra medie e piccole imprese) può senz'altro farsi rientrare nel concetto di «fase» delle imprese gestite dalle società che hanno partecipato all'atto costitutivo di una società consortile l'assunzione di un complesso contratto di appalto e lo svolgimento delle attività successive.

È incompatibile con lo scopo consortile la ripartizione degli utili tra i soci in proporzione della quota di capitale posseduta.

Nei consorzi costituiti come società per azioni, poiché le finalità consortili non possono giustificare la formulazione di patti sociali del tutto contrastanti con la normativa da applicare, le prestazioni consortili diverse da quelle di pagare i contributi sono soggette al disposto dell'art. 2345 del codice civile.

Qualora nello statuto di una società per azioni consortile siano previste delle cause di scioglimento automatico del rapporto limitatamente ad un singolo socio consorziato devono essere previste delle regole relative alla sorte del capitale nel rispetto della disciplina societaria.

Nelle società per azioni consortili le deliberazioni dell'assemblea devono essere assunte con il rispetto delle inderogabili disposizioni societarie e non in base all'art. 2606 del codice civile.

(Tribunale Milano, 12 maggio 1984 - decr.)
(Codice civile, artt. 2603 e 2615-*ter*)

Per la costituzione di una società consortile in veste di società per azioni o società a responsabilità limitata non è necessario l'atto pubblico, essendo sufficiente la forma scritta.

(Tribunale Matera, 23 aprile 1985 - decr.)

È legittimo, e può quindi ordinarsene l'iscrizione nel registro delle imprese, l'atto costitutivo di una società cooperativa avente fini consortili, dato che consorzi e cooperative muovono da una comune base mutualistica e dato che pertanto la limitazione alle società regolate dal titolo V, libro V del codice civile (società personali di capitali), contenuta nella legge n. 377/1976, per la costituzione in forma societaria dei consorzi, non può intendersi come esclusiva della facoltà di impiego della forma cooperativa.

(Tribunale Venezia, 30 maggio 1985 - decr.)

Non è iscrivibile, per contrasto con l'art. 2602 del codice civile, l'atto costitutivo di un consorzio di cooperative aventi ad oggetto l'esercizio di attività tra loro eterogenee non essendo ravvisabile alcuna situazione obiettiva di bisogno identica tra loro.

(Tribunale Trento, 9 settembre 1985 - decr.)

L'obbligo del partecipante ad un consorzio di versare a quest'ultimo i contributi necessari al soddisfacimento delle sue esigenze finanziarie, in dipendenza delle spese occorrenti per il raggiungimento dello scopo consortile, di quelle di gestione, ovvero anche di liquidazione nel caso di delibera di scioglimento, pur derivando dalla suddetta qualità di partecipante, e non configurando corrispettivo di un servizio prestato, può essere fatto valere solo in forza di un bilancio debitamente approvato, alla stregua delle previsioni statutarie, ovvero di una deliberazione idonea a verificare la situazione finanziaria dell'ente ed a sostituire detto documento contabile, anche sotto il profilo della determinazione delle quote incidenti sui singoli consorziati.

(Cassazione - sentenza del 18 ottobre 1985, n. 5127)

È ammissibile un consorzio tra cooperative aventi ad oggetto attività di diversa natura dovendo considerarsi abrogato – alla luce della legge 21 maggio 1981, n. 240 – il requisito della «identica attività svolta dagli associati».

(Appello Trento, 29 ottobre 1985 - decr.)

1. È legittima la costituzione di una società consortile che abbia per oggetto la stipulazione anche di un solo contratto, in particolare di appalto, che comporti lo svolgimento di un'attività complessa e articolata.

2. Nell'atto costitutivo e nello statuto di una società consortile devono risultare, oltre alla chiara specificazione dei compiti del consorzio e dei rapporti dello stesso con i consorziati, le modalità di ripartizione tra questi ultimi, con criteri mutualistici e non con riferimento all'entità delle quote, dei vantaggi derivanti dall'attività consortile.

3. La distribuzione di utili nelle società consortili può essere prevista soltanto in via eccezionale e del tutto marginale.

*4. Il regime delle prestazioni accessorie, dettato dall'art. 2345 del codice civile, è derogato dall'art. 2617-*ter *del codice civile soltanto riguardo alla previsione di versamenti in denaro: si reputano quindi illegittime quelle clausole che non consentono di determinare il contenuto, la durata, le modalità ed il compenso di tali prestazioni, allorché si risolvano in obblighi di fare o di dare diversi da quelli di cui al citato art. 2617-*ter.

5. Le deliberazioni assembleari delle società consortili devono sottostare al regime del tipo di società prescelto, non a quello di cui agli artt. 2606 e 2607 del codice civile.

6. Nelle società consortili è ammissibile la previsione di specifiche cause di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio, in aggiunta a quella di cui all'art. 2437 del codice civile. La previsione di tali cause di scioglimento deve essere peraltro strettamente inerente alle finalità consortili della società ed alle vicende delle imprese consorziate; deve inoltre comportare in ogni caso le conseguenze di cui all'art. 2609, comma 1 del codice civile, che vanno espressamente indicate o richiamate.

7. Non si reputa legittima la trasformazione di un consorzio in una società consortile, dato che l'istituto della trasformazione è previsto con riferimento ai soggetti già costituiti in forma societaria.

(Orientamenti di massima del tribunale civile e penale di Milano [1985] in tema di consorzi)

Può essere concessa l'omologazione all'atto con il quale un consorzio deliberi di trasformarsi in società consortile cooperativa a responsabilità limitata.

(Tribunale Udine, 8 marzo 1986 - decr.)

In materia di consorzi, anche se la legge non precisa esattamente quali siano gli organi di tali enti, dal complesso delle disposizioni dettate dagli artt. 2603, secondo comma, n. 4), 2612, secondo comma, n. 4) e 2613 del codice civile deriva che detta qualifica, mentre spetta senz'altro a coloro i quali hanno la direzione dei Consorzi, non può essere esclusa in capo ad altri soggetti cui sia conferito un incarico diverso, con conseguente idoneità dell'attività di tali soggetti a far sorgere la responsabilità solidale a carico dei consorziati ex art. 2615, secondo comma, del codice civile.

La sussistenza di un rapporto organico tra un consorzio ed un soggetto agente per conto di questo realizza la fattispecie prevista dall'art. 2615 del codice civile e, conseguentemente, è idonea a far nascere la responsabilità solidale tra i singoli consorziati e il fondo consortile.

La ratifica, successivamente operata da parte di un'impresa consorziata, dell'operato di un suo organo impegna l'impresa stessa al rispetto delle obbligazioni assunte (nella specie, la cooperativa consorziata aveva corrisposto al ricorrente parte del compenso spettante a quest'ultimo, così compiendo una ratifica ex post).

(Cassazione - sentenza del 27 novembre 1986, n. 6993)

È legittimo che una società di capitali si trasformi in società di tipo consortile, dovendosi valutare l'introduzione dello scopo consortile alla stregua di una mera modifica dell'oggetto sociale dell'ente[1].

---

[1] Principio consolidato in giurisprudenza: *cfr.* Cass. 4 novembre 1982, n. 5787, in «Le società», n. 3, 1983, 334; Trib. Milano 12 maggio 1984, ivi n. 11, 1984, 1239; Trib. Venezia 8 gennaio 1985, ivi n. 10, 1985, 1091; in dottrina Borgioli, *Consorzi e società consortili*, Milano, Giuffrè, 1985; Rodorf, *Finalità consortili e società di capitali*, in «Le società», n. 11, 1984, 1202 e Salafia, *Consorzi e società consortili*, *ivi* n. 3, 1985, 259.

Premesso che lo scopo consortile, pur potendo necessariamente comportare l'introduzione di clausole derogative alla disciplina ordinaria delle società, non può determinare deroghe a norme cogenti soprattutto in considerazione del fatto che lo scopo consortile costituisce un semplice fine dell'organizzazione sociale di per sé inidoneo a determinare modifica delle strutture sociali tipicamente previste dalla legge, fermo restando soltanto, come per tutte le attività commerciali, il diritto dei soci di scegliere il tipo di organizzazione ritenuto più idoneo al raggiungimento degli scopi perseguiti, non è ammissibile l'introduzione di clausole statutarie che impongono la unanimità dei consensi né per le decisioni assembleari (di qualunque specie), né per quelle del consiglio di amministrazione, rivestendo il principio maggioritario carattere di inderogabilità; altrettanto deve ritenersi per la norma dettata per le ipotesi di conflitto di interessi.

(Tribunale Verona 20 ottobre 1987 - decr.)

Consorzi - Agricoltura - In genere - Consorzio di gestione e sfruttamento di fondi privati ad esclusivo beneficio dei consorziati - Assimilabilità alle associazioni agrarie - Esclusione - Ente privato - Rapporto di lavoro dei dipendenti - Controversie relative - Cognizione del giudice ordinario

Il consorzio, che sia costituito per la gestione e lo sfruttamento di fondi privati ad esclusivo beneficio dei consorziati (nella specie, consorzio di San Giovanni in Persiceto), e non quindi per l'utilizzazione di beni demaniali, ovvero l'esercizio di diritto di uso civico, o comunque la tutela degli interessi di una pluralità indeterminata di cittadini, non è equiparabile alle associazioni agrarie, né in particolare a quelle del Lazio, disciplinate dalla legge 4 agosto 1984, n. 397, ed ha carattere di ente privato. Ne consegue la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di detto consorzio e la devoluzione al giudice ordinario delle controversie ad esso inerenti.

(Cassazione, sez. un. - sentenza del 2 dicembre 1987, n. 8957)

Qualora l'atto costitutivo o l'assemblea di una società consortile messa in liquidazione non abbia posto limiti ai poteri del liquidatore, spetta a questi il potere di rappresentanza processuale della società; pertanto il liquidatore è legittimato ad impugnare una sentenza, pronunciata nei confronti della società, senza che abbia rilevanza la deliberazione assembleare di non voler impugnare la stessa sentenza.

Il potere di rappresentanza di una società di capitali posta in liquidazione spetta al liquidatore, anche dopo l'approvazione del bilancio di liquidazione e l'eventuale cancellazione della stessa società dal registro delle imprese.

(Cassazione, 11 febbraio 1988, n. 1473)

L'impugnazione della deliberazione dell'assemblea di una società, ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, è consentita non soltanto per violazioni formali, ma anche per vizi di legittimità sostanziale, come quando abbia un contenuto non consentito dalla legge, ovvero dallo statuto o dall'atto costitutivo (nella specie, deliberazione di società consortile, per la ripartizione fra tutti i soci delle spese di opere riguardanti esclusivamente alcuni di essi).

(Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 1988, n. 1673)

Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali l'atto con il quale una società consortile cooperativa a responsabilità limitata ha deliberato la propria trasformazione in consorzio.

(Tribunale Trieste, 16 febbraio 1988 - decr.)

Un consorzio tra piccole imprese commerciali, che presta garanzie fidejussorie per debiti dei soci verso banche, per interessi percepiti sui depositi presso dette banche non esercita attività produttiva di reddito e soggiace a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

(Commissione Tributaria Centrale - Sez. VIII, decisione 15 marzo 1988, n. 2608)

Rapporto tra consorzio e consorziati - Mandato di natura collettiva - Azionabilità dei diritti del consorzio da parte di ciascun consorziato limitatamente alla propria porzione

Con la costituzione di un consorzio per il coordinamento e la produzione degli scambi ex artt. 2602 e seguenti del codice civile, i consorziati non abdicano alla pienezza delle proprie posizioni soggettive, bensì mirano alla creazione di un organismo ulteriore, idoneo ad ottimizzare, con risparmio di energie organizzative e finanziarie, lo svolgimento di quelle parti di attività cui maggiormente può giovare una conduzione comune, conferendo agli organi del consorzio stesso un vero e proprio mandato di natura collettiva.

Tale rapporto contrattuale, caratterizzato dallo svolgimento di attività giuridica per conto altrui, qualora riguardi atti che interessino le singole imprese, vincola direttamente ogni consorziato al mandatario, il quale risponde dei propri atti verso la collettività dei mandanti, intesa non come organismo del tutto autonomo, ma come somma dei singoli.

L'attività giuridica svolta dal mandatario di un consorzio di imprese deve ritenersi, proprio per la particolare natura del conferimento del mandato, esercitata in nome e per conto sia del consorzio che dei singoli consorziati, con conseguente azionabilità, da parte di ciascuno, dei diritti che ne derivino, limitatamente alla porzione di rispettiva spettanza.

Obbligazione di fornire l'approvvigionamento idrico a un consorzio di proprietari terrieri - Diritto di ciascun consorziato di chiederne in giudizio l'adempimento

L'obbligo negoziale di fornire una determinata portata d'acqua assunto dal Comune nei confronti di un consorzio di proprietari terrieri, reca utilità non all'organizzazione del consorzio in sé, bensì alle singole proprietà terriere che, uti singulae*, sono interessate a un sufficiente e regolare approvvigionamento idrico. Conseguentemente, il singolo proprietario terriero aderente al consorzio può agire in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione di cui trattasi.*

(Tribunale Milano, sez. VIII civ., sentenza 8 giugno 1988)

Nei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi con attività esterna i consorziati rimangono titolari di una posizione soggettiva che consente ad essi di azionare individualmente i propri diritti nei confronti dei terzi senza dovere necessariamente essere rappresentati dal consorzio.

(Tribunale Milano, 6 ottobre 1988)

È legittimo e può ordinarsene l'iscrizione nel registro delle imprese l'atto costitutivo di una società consortile il cui statuto preveda l'obbligo per i soci di effettuare conferimenti in denaro o prestiti, anche se il relativo obbligo non sia determinato nell'oggetto.

(Tribunale Prato, 23 dicembre 1988 - decr.)

Il consorzio con attività esterna è un ente distinto dai singoli consorziati ed è portatore di propri interessi. Le persone che agiscono per il consorzio, avendone la rappresentanza, agiscono in nome del consorzio direttamente nei confronti dei terzi.

La responsabilità del consorzio per le obbligazioni assunte in suo nome dalle persone che ne hanno la rappresentanza è esclusiva.

(Cassazione, sez. I, del 26 gennaio 1989, n. 441)

In caso di trasferimento o affitto di azienda da parte di un'impresa facente parte di una associazione temporanea per la partecipazione ad una gara di appalto, non trova applicazione l'art. 2610 del codice civile che disciplina l'ipotesi di trasferimento d'azienda da parte di un'impresa aderente ad un consorzio.

Il contratto di partecipazione ad un'associazione temporanea di imprese, avendo natura personale, non è suscettibile di trasferimento in capo all'acquirente o all'affittuario di azienda.

(Tribunale Genova, 24 maggio 1989)

In assenza di una volontà espressa delle parti intesa a creare gli elementi di un'organizzazione comune, l'associazione temporanea di imprese, proprio in quanto qualificata dal solo conferimento di un mandato, non può né direttamente né analogamente assimilarsi ad un consorzio.

Il contratto di associazione temporanea di imprese, pur non essendo un consorzio, rientra nella categoria dei contratti associativi.

Il contratto di associazione temporanea di imprese ha carattere personale e non si trasferisce a chi acquista l'azienda a titolo di successione universale e quindi, a maggior ragione, a chi l'acquisti a titolo di successione particolare.

Il fallimento di un'impresa (nella specie, mandante) costituisce una causa di impossibilità alla prosecuzione del rapporto di mandato in cui si estrinseca l'associazione temporanea di imprese e, quindi, determina l'esclusione di diritto dell'impresa fallita dall'associazione temporanea.

*Nel costituire un'associazione temporanea di imprese le parti possono validamente convenire di regolare i loro rapporti secondo la normativa degli artt. 20-23-*bis *della legge 8 agosto 1977, n. 584, indipendentemente dal fatto che la stessa in astratto sia o meno applicabile al contratto stipulato per l'esecuzione dei lavori.*

(Tribunale Genova, 24 maggio 1989)

L'atto costitutivo di un consorzio con attività esterna non è soggetto ad omologazione da parte del tribunale[2].

(Tribunale Catania, 26 giugno 1989 - decr.)

È ammissibile la trasformazione di società cooperativa a responsabilità limitata in società consortile per azioni.

(Tribunale Milano, 3 luglio 1989 - decr.)

Con riguardo a convenzione per il risanamento finanziario di una società o di un gruppo di società, che sia stata stipulata per conto e nell'interesse di un costituendo consorzio, la diretta responsabilità dei sottoscrittori, a norma dell'art. 2331, comma 2, del codice civile, può trovare deroga nei patti della convenzione medesima, in considerazione del carattere non imperativo di detta norma, e tale deroga, pure nel senso della non imputabilità dei diritti ed obblighi contrattuali a soggetti diversi dal consorzio, con il consequenziale subordinamento dell'efficacia degli accordi alla successiva ratifica del consorzio medesimo, può essere desunta anche alla stregua dello specifico

---

[2] Costituisce *ius receptum* il principio per cui l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo di un consorzio con l'attività esterna non deve essere preceduta da omologazione da parte del tribunale (Trib. Napoli 12 marzo 1945, in «Dir. giur.», 1945, 129; Trib. Roma 30 ottobre 1980, in «Foro it.», 1980, I, 3131; trib. Udine 1 ottobre 1981, in «Dir. fall.» 1982, II, 102; Trib. Udine 29 settembre 1981, in «Rivista di Diritto Commerciale», n. 1, 1982, 20 con nota di Salafia, *L'atto costitutivo del consorzio non è soggetto ad omologazione*; Trib. Udine 4 marzo 1982, ivi n. 11, 1982, 1275; Trib. Udine 17 gennaio 1984, ivi n. 9, 1984, 1022.

riferimento che i contraenti abbiano fatto alla peculiare disciplina agevolativa del risanamento delle imprese, fissata dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787 (nella specie la S.C. ha ritenuto che la Corte del merito nell'interpretare la convenzione de qua *come un comune contratto di scambio intercorso tra privati e nel ritenere quindi che gli obblighi e i diritti da essa risultanti potessero essere indifferentemente imputati ai partecipanti alla convenzione ovvero al costituendo consorzio, fosse caduta nella violazione dei criteri interpretativi dei contratti (artt. 1362 e seguenti del codice civile).*

(Cassazione, sez. I, sentenza del 7 luglio 1989, n. 3228)

*Il privilegio che assiste i crediti indicati nell'art. 2751-*bis *del codice civile è preordinato alla tutela del lavoro: pertanto, agli effetti dell'attribuzione del privilegio, rientrano nella nozione di cooperative di produzione e lavoro (art. 2751-*bis *del codice civile, n. 5) le sole cooperative nelle quali la partecipazione personale del socio all'attività produttiva si realizzi in misura prevalente.*

*La natura eccezionale delle norme istitutive dei privilegi ne esclude l'applicazione estensiva a fattispecie diverse da quelle espressamente previste dalla legge; le società cooperative, aventi ad oggetto scopi propri dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, non possono godere del privilegio previsto dall'art. 2751-*bis *n. 5 che assiste i crediti dell'impresa artigiana.*

L'estensione ai consorzi e alle società cooperative iscritti all'albo imprese artigiane (art. 6 L. 8 agosto 1985 n. 443) delle agevolazioni previste per queste ultime, non comporta l'estensione del privilegio sui crediti, in quanto il privilegio non può essere considerato una agevolazione.

(Tribunale Genova, 26 luglio 1988)

È ammissibile la trasformazione di un consorzio in società consortile cooperativa a responsabilità limitata, in considerazione dell'omogeneità causale fra le due figure.

(Tribunale Napoli, 30 marzo 1990 - decr.)

Non è omologabile l'atto costitutivo di una società consortile a responsabilità limitata che contenga deroga alle norme di cui agli artt. 2373, 2390 e 2391 del codice civile.

(Tribunale Catania, 17 maggio 1990 - decr.)

Le modifiche del contratto di consorzio richiedono, salvo che non sia diversamente convenuto, il consenso di tutti i consorziati e devono essere fatte per iscritto a pena di nullità.

(Tribunale Milano, 21 maggio 1990)

Nessuna efficacia può attribuirsi alla delibera di proroga assunta dal consiglio direttivo del consorzio, dal momento che a tale organo il contratto associativo demandava unicamente i poteri di amministrazione e direzione nell'ambito dello scopo e dell'oggetto consortile, non anche il potere di modificare il contenuto e/o i termini del contratto medesimo.

(Tribunale Milano, 21 maggio 1990)

Non si pone in contrasto con le norme del codice civile la previsione della nomina da parte dei soci dei membri del consiglio di amministrazione, che anzi appare coerente col sistema che agli artt. 2458 e 2459 del codice civile consente che l'atto costitutivo di una società per azioni possa conferire al socio, che sia lo Stato o un ente pubblico, la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci. Ciò quindi non viola le prerogative dell'assemblea.

La previsione di comitati esecutivi non si pone in contrasto con le norme del codice civile perché è testualmente contemplato nell'art. 2381, il quale stabilisce che l'atto costitutivo o l'assemblea

possono consentire che il consiglio di amministrazione possa delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo (o ad amministratori delegati).

*La società consortile consentita dall'art. 2615-*ter *del codice civile, pur assumendo formalmente la struttura della società, tuttavia sostanzialmente rimane caratterizzata dalla funzione tipica del consorzio, che è quella di limitare la concorrenza tra le imprese attraverso un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, da cui esula lo scopo di lucro, che costituisce invece peculiarità propria della società.*

(Appello Venezia, 28 giugno 1990)

Qualora più società cooperative costituiscano un consorzio, anch'esso in forma societaria, si deve escludere, in difetto di previsione statutaria, che le deliberazioni del consorzio possano imporre pagamenti direttamente a carico dei soci di dette società, perché essi non sono soci pure del consorzio, e quindi, si deve riconoscere a tali soci la facoltà di chiedere giudizialmente un accertamento negativo dell'efficacia vincolante delle deliberazioni medesime (difettando invece una loro legittimazione ad impugnarle, ai sensi dell'art. 2377 codice civile, in relazione all'indicata carenza della qualità di soci del consorzio).

(Cassazione 27 luglio 1990, n. 7599)

*L'art. 2615-*ter *del codice civile consente l'utilizzazione per scopi consortili dei tipi di società c.d. lucrative e non prende in considerazione direttamente le cooperative. Peraltro il mancato richiamo non equivale ad un divieto, costituendo bensì una omissione giustificata dal fatto che per le cooperative la soluzione del problema discende dai principi generali. Ed infatti nelle società consortili, al pari che nelle società cooperative, si mira a procurare agli associati un vantaggio economico diretto, che può consistere sia nel risparmio di spesa sia in un aumento di guadagno per gli aderenti o comunque nella eliminazione del profitto degli intermediari.*

(Appello Bologna, 13 ottobre 1990)

La trasformazione da società per azioni in società consortile per azioni è ammissibile e quindi omologabile, non sussistendo alcuna incompatibilità tra la causa lucrativa e quella consortile.

In realtà è vero che nella società ricorre l'esercizio in comune di un'attività economica per uno scopo di lucro, mentre nei consorzi si realizza il conseguimento di un vantaggio non tipicamente di lucro, derivante dall'organizzazione comune di più imprenditori individuali.

Peraltro è innegabile che nei consorzi con attività esterna l'ente diventa a sua volta imprenditore, onde vengono inevitabilmente a confluire lo scopo consortile e quello di lucro, in relazione alla maggiore potenzialità di profitto che l'intero organismo persegue.

*La legge poi recentemente ha introdotto la figura delle società consortili (art. 2615-*ter *del codice civile) con conseguente coordinata applicazione delle disposizioni regolanti le società e quelle disciplinanti i consorzi, in guisa che non può dirsi confliggere lo scopo consortile, che rimane il motivo finalistico della costituzione dell'organismo, con quello di lucro, che concorre in maniera strumentale al raggiungimento di quello scopo.*

(Appello Napoli, 29 ottobre 1990)

In materia di appalti pubblici la norma contenuta nell'art. 5 della legge 57/1962 secondo cui i costruttori possono assumere lavori di importo pari a quello per cui sono iscritti nell'Albo nazionale aumentato di un quinto, non si applica all'istituto delle associazioni temporanee di imprese.

(Cons. di Stato, ordinanza plenaria, 27 novembre 1990, n. 10)

Una società consortile fra imprese artigiane iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Camera di Commercio non è soggetta a fallimento, in caso di insolvenza, in quanto è un'impresa artigiana e, come tale, per legge è esonerata dal fallimento.

(Tribunale Gorizia, 3 gennaio 1991 - decr.)

L'associazione temporanea di imprese non comporta la costituzione di un rapporto associativo.

La presenza di un interesse comune (community of interest che diventa joint interest) *e la realizzazione di un'utilità comune non sono in se stesse assumibili come connotato qualificante della natura associativa di un rapporto fino a quando lo scopo non abbia attuazione mediante la predisposizione di strumenti giuridici comuni per l'estrinsecazione di un'attività giuridica comune destinata a ricevere, nella sua unitarietà, proiezione verso l'esterno del gruppo.*

Nell'ambito dei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, hanno carattere personale quelli nei quali, in considerazione della natura e dell'oggetto, la qualità soggettiva dell'alienante rivesta importanza tale da far apparire la sua persona insostituibile rispetto alla prestazione contrattualmente esigibile; il contratto di associazione temporanea di imprese non ha carattere personale e si trasferisce a chi acquista l'azienda a titolo particolare o universale.

(Appello Genova, 11 febbraio 1991)

*Il richiamo operato dall'art. 2615-*bis*, codice civile, alle norme sul bilancio delle società per azioni, in quanto limitato, secondo la formulazione letterale della norma, alla fase della redazione, non comporta che la situazione patrimoniale formata a norma dell'intento predetto debba essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei consorziati.*

(Presidente del Tribunale Napoli, 25 marzo 1991 - decr. giud. reg.)

Le società consortili a forma di cooperative costituite tra imprese artigiane, previste all'art. 6 della legge quadro 8 agosto 1985, n. 443, non godono del privilegio riconosciuto dalla legge a favore delle imprese artigiane; né può essere loro riconosciuto sulla scorta dello stesso art. 6, che estende ai consorzi costituiti tra imprese artigiane le agevolazioni previste per le imprese suddette, sia perché un privilegio non può essere assimilato ad una agevolazione, sia per il divieto del ricorso all'analogia nella materia dei privilegi.

*Ai consorzi tra imprese artigiane non è riconoscibile il privilegio di cui all'art. 2751-*bis *n. 5 del codice civile attribuibile alle sole cooperative di produzione e lavoro, in quanto costituite unicamente da soggetti non imprenditori.*

(Tribunale Genova, 9 aprile 1991)

È legittima la trasformazione di una società cooperativa a responsabilità limitata in società per azioni consortile quando il mutamento della struttura societaria non implichi l'abbandono della causa mutualistica.

Il divieto – sancito dall'art. 14, legge 17 febbraio 1971, n. 127 – della trasformazione delle società cooperative in società ordinarie si applica soltanto se la società risultante dalla trasformazione abbia causa lucrativa, ma non anche se abbia causa mutualistica.

Le formazioni consortili contemplate dall'art. 2602 segg., codice civile, possono essere legittimamente costituite fra agenti di cambio in quanto gli agenti di cambio sono imprenditori.

(Tribunale Milano, 16 maggio 1991)

Una società consortile fra imprese artigiane, in caso di insolvenza, è soggetta a fallimento, in quanto non ha per oggetto lo svolgimento diretto di attività artigiane, e quindi non è un'impresa

artigiana, ma è costituita al fine di coordinare l'attività delle imprese artigiane che ad essa partecipano, né l'iscrizione alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane è idonea ad alterare la natura commerciale di tale società.

(Appello Trieste, 16 maggio 1991 - decr.)

La convenzione che, sulla base della disciplina offerta della legge 6 agosto 1977, n. 584, si concreta in un mandato speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, di una impresa ad altra del raggruppamento temporaneo per sottoscrivere in nome e per conto delle altre imprese la richiesta di invito alla gara, l'eventuale successiva offerta, il contratto relativo in caso di assegnazione della commessa e qualunque altro documento o atto connesso all'oggetto, non fa sorgere di per sé, in mancanza di diverse pattuizioni, alcun vincolo giuridico nei rapporti interni fra i contraenti in ordine al contenuto e alla presentazione dell'offerta tale da creare un soggetto distinto dalle imprese riunite, assimilabile al consorzio senza attività esterna. Conseguentemente non si applica a simile convenzione il principio maggioritario dell'art. 2606, codice civile, previsto per i consorzi senza attività esterna.

(Tribunale Milano, 27 maggio 1991)

È nulla la clausola statutaria di un consorzio di cooperative in forma di cooperativa a responsabilità limitata che consente la partecipazione al consorzio stesso di persone giuridiche non cooperative.

(Tribunale Cassino, 21 giugno 1991 decr.)

La costituzione di un consorzio in forma cooperativa è consentita solo alle società tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sicché non è legittimo e non può essere omologato un consorzio costituito per la commercializzazione dei prodotti agricoli acquistati o conferiti dagli associati, non essendo tale scopo suscettibile di essere assunto nei settori suddetti.

L'art. 2 della legge n. 240/1981, il quale fissa nel numero di cinque il minimo di aderenti ai consorzi e alle società consortili fra piccole e medie imprese deve essere inteso in senso riduttivo e non può essere esteso ad organismi che in via generale necessitano, per la loro costituzione, di un minimo legale superiore, quali le società cooperative.

(Tribunale Lecce, 17 luglio 1991 - decr.)

La partecipazione di una società di capitali ad una società in accomandita semplice, in veste di accomandante, comporta la violazione di norme imperative concernenti l'amministrazione e i bilanci: è altresì illegittima la partecipazione di una società di capitali in una società consortile.

Alle società consortili in nome collettivo partecipate da società di capitali – affette, quindi, da nullità costitutiva ma non per questo inesistenti nell'ordinamento – vanno applicate le norme tributarie proprie di un ente sociale che presenti un vizio civilistico e in particolare quella dell'art. 2, lett. b) del D.P.R. n. 598/1973.

(Tribunale penale Udine, 2 agosto 1991)

Nelle società consortili i contributi di denaro previsti a carico dei soci in aggiunta al conferimento iniziale non si configurano quali corrispettivi per l'utilizzazione dei servizi offerti ma come prestazioni dovute per rinnovare periodicamente le disponibilità patrimoniali impiegate per far fronte alle spese di gestione del consorzio che, quale entità giuridica di mera erogazione, non produce introiti qualificabili come utili.

(Tribunale Milano, 18 novembre 1991)

Il principio, disattende la tesi del Fisco secondo cui l'onere in questione è indeducibile in quanto già considerato come componente negativa in sede di determinazione del reddito dominicale. Tale reddito viene calcolato infatti «mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo» e al netto delle spese di irrigazione e di manutenzione «delle opere di difesa, bonifica e scolo stabilite per ciascuna qualità e classe di terreno», in base al testo unico delle leggi sul nuovo catasto (R.D. 1572/1931) e al relativo regolamento di attuazione (R.D. 1539/1993). Occorre però precisare che i redditi dominicali determinati in tal modo – hanno sottolineato i giudici di legittimità – si riferiscono a dati catastali rivisti sulla media «dei prezzi dei prodotti e delle spese di produzione con riferimento al triennio 1937-1939». Dati mai modificati dall'epoca della revisione ma soltanto aggiornati con l'applicazione di coefficienti stabiliti ogni due anni dal Ministero delle Finanze «per adeguarli al mutato valore monetario, senza cioè subire alcun mutamento strutturale quanto al metodo della loro concreta determinazione». Se è vero dunque che i contributi ai consorzi sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF solo se non detratti al momento della determinazione del reddito dominicale, è vero anche che bisogna considerare la circostanza «dell'evidente non ragguagliabilità, per il tempo trascorso, delle detrazioni operate alle spese ed ai costi attuali».

(Cassazione, sez. I, 20 ottobre 1995-1 febbraio 1996, n. 851)

L'articolo 2613, codice civile, il quale attribuisce la rappresentanza processuale dei consorzi al presidente o al direttore (anche, eventualmente, in concorso con i soggetti dotati del potere di rappresentanza per espressa previsione statutaria), concerne esclusivamente la legittimazione passiva e non anche quella attiva. Tuttavia, può ritenersi che la legittimazione processuale attiva spetti al presidente o al direttore del Consorzio nel caso in cui manchi una specifica attribuzione statutaria della legittimazione processuale attiva ad altri e diversi soggetti (ad esempio, amministratori del Consorzio).

(Cassazione, sez. I, 21 marzo 1996, n. 2435)

Non è soggetta ad omologazione la delibera di scioglimento (o di costituzione) di un consorzio con attività esterna.

(Tribunale Napoli, 14 giugno 1996 - decr.)

I contributi ai consorzi di bonifica sono dovuti sia per i fondi agricoli che per gli immobili urbani; ai fini dell'obbligo di contribuzione, infatti è sufficiente che i beni situati nel comprensorio traggano dalle opere di bonifica un qualche vantaggio diretto e specifico o anche solo generale e potenziale, purché non meramente generico.

(Cassazione, sez. un., 14 ottobre 1996, n. 8960)

*Ai crediti vantati da un consorzio tra imprese artigiane con attività esterna non è riconosciuto il privilegio (nel caso di specie, in sede fallimentare) accordato ai crediti dell'impresa artigiana per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti (art. 2751-*bis*, c.c.). Infatti, i consorzi tra le imprese artigiane sono soggetti distinti dalle imprese che li costituiscono; non hanno natura artigiana; i crediti vantati dagli stessi non derivano da prestazioni «lavorative» e non rappresentano un compenso, caratteristica questa che potrebbe giustificare il privilegio.*

(Cassazione, sez. I, 12 maggio 1997, n. 4108)

Il contributo ai consorzi di bonifica va pagato anche se non è stato mai definito il perimetro di contribuenza (ovvero la parte del territorio del consorzio interessato dall'opera di risanamento). È quanto hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza 968/98, che hanno così ribaltato un recente ordinamento della stessa Corte di legittimità, ripristinando in que-

sto modo un indirizzo giurisprudenziale meno recente. Nel 1993 la Cassazione aveva fissato alcuni limiti in ordine all'esigibilità del tributo. Secondo la sentenza 7511/93, per pretendere le somme dovute occorre che sia innanzitutto fissato il perimetro di contribuenza; che sia poi individuata la platea dei soggetti tenuti al versamento prima dell'esecuzione dell'opera o dell'intervento di bonifica; infine che l'imposizione venga accertata mediante la determinazione del tributo riguardo a ogni singolo immobile. In precedenza invece era stato ritenuto che a giustificare il tributo bastasse il solo possesso di un immobile collocato nel comprensorio di un consorzio di bonifica e un vantaggio anche solo potenziale derivante dall'opera dell'ente. Le motivazioni della sentenza 968/98 si basano in sostanza su due elementi: il primo è che il presupposto di legge per l'assoggettamento alla contribuzione è costituito dalla ricomprensione nel consorzio di bonifica. La seconda motivazione della Cassazione è rappresentata dal fatto che non è previsto un termine per l'emanazione del decreto ministeriale che fissa il perimetro di contribuenza.

(Cassazione, sez. un. civ., 21 febbraio 1997- 30 gennaio 1998, n. 968)

Devono considerarsi a titolo di acconto, e non d'imposta, le ritenute alla fonte operate dagli istituti di credito sugli interessi corrisposti per somme in deposito, nei confronti di società cooperative a responsabilità limitata che esercitano, in via prevalente o esclusiva, attività di garanzia in favore di imprese socie.

(Cassazione, sez. I, 12 maggio 1997, n. 4107)

La carica di presidente di una società per azioni consortile di cui sia socio il comune è incompatibile con quella di consigliere comunale, in applicazione della disposizione che prevede l'ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale dei «legali rappresentanti e dei dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune» (articolo 2, comma 1, della legge 154/1981).

(Cassazione, sez. I - sentenza 5 settembre 1997, n. 8606)

L'opera commissionata e il coordinamento delle attività delle imprese riunite per realizzarla non sono condizioni sufficienti per individuare l'associazione temporanea di imprese come un nuovo soggetto di imposta. È il contenuto della sentenza n. 205 emessa dalla Commissione Tributaria regionale Marche, in linea con le posizioni assunte sulla questione dal Ministero delle Finanze. La vicenda esaminata nasce a seguito di una verifica fiscale eseguita dal nucleo di polizia tributaria di Udine nel corso della quale si era ravvisata la costituzione di una riunione temporanea di imprese, individuata come soggetto autonomo di imposta.

(Commissione Tributaria regionale Marche, sez. V, 3-24 ottobre 1997, n. 205)

Ai contratti con struttura associativa, quali i consorzi, non sono applicabili le disposizioni del codice civile sull'impossibilità sopravvenuta o sull'eccessiva onerosità previste, con riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive dagli articoli 1465 e 1467, codice civile; ciò in quanto nei contratti associativi, a differenza di quanto avviene nei contratti a prestazioni corrispettive, manca la contrapposizione di interessi e vi è comunanza degli scopi da perseguire.

(Cassazione, sez. II - sentenza 12 febbraio 1998, n. 1507)

È il tribunale a decidere in materia di contributi ai consorzi di bonifica e non il giudice di pace o le Commissioni Tributarie. Per le sezioni unite della Cassazione (sentenza 9493/98) le somme riscosse dai consorzi hanno natura tributaria e perciò non possono essere risolte dal giudice di pace, ma non rientrando nell'elenco di quelle affidate alle Commissioni Tributarie, risultano devolute al Tribunale. Nel caso del quale è stata investita la Corte di legittimità, il giudice di pace aveva invece

affermato la propria competenza, sostenendo che la vertenza riguardava un importo tale da rientrare nella propria giurisdizione. Non solo, ma veniva anche contestata la natura di tributi dei versamenti in questione. La Cassazione ha invece accolto la tesi del consorzio ricorrente secondo cui il legislatore ha enunciato la qualificazione normativa dei contributi come vere e proprie imposte soggette allo stesso regime dei tributi erariali. Le sezioni hanno peraltro ricordato come proprio su questo punto la precedente giurisprudenza era divisa sulla natura da attribuire ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica e imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fondiario. La sentenza contiene anche un importante precisazione circa le forme di impugnazione delle sentenze del giudice di pace. Contro tali pronunce, infatti, secondo la Corte di legittimità, quando esse abbiano un valore inferiore ai due milioni, è ammissibile il solo ricorso per cassazione: nel caso in cui il giudice si sia pronunciato sul merito della controversia o si sia limitato a una pronuncia sulla competenza o su altre questioni preliminari di rito o di merito o anche se si sia pronunciato sulla competenza e sul merito; in tale caso è irrilevante se la decisione sia stata adottata secondo equità o secondo diritto. È invece appellabile (e non ricorribile per cassazione) la sentenza del giudice di pace di valore superiore ai due milioni e decisa secondo equità.

(Cassazione, sez. un. civ. - sentenza 26 giugno-23 settembre 1998, n. 9493)

Contributi consortili - In favore dei consorzi di bonifica - Controversie - Competenza

Poiché i contributi spettanti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi, la competenza a conoscere della domanda con la quale l'istante, deducendo di non aver ricavato alcun vantaggio dall'attività consortile, chiede la restituzione dei contributi versati, appartiene, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Cpc, al tribunale ordinario.

(Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 14 gennaio 2000 n. 342)

Ai sensi dell'articolo 2, legge n. 287/1990, rientra nella definizione di «intesa» restrittiva della libertà di concorrenza qualsiasi condotta di mercato, realizzata anche in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, come la pratica concordata o la deliberazione consortile adottata secondo le disposizioni statutarie.

(Cass., Sez. I, 1° febbraio 1999, n. 827)

Consorzi - Contributi consortili - Contributi in favore dei consorzi di bonifica - Potere impositivo dei consorzi - Presupposti indefettibili - Indicazione - Beneficio diretto e specifico - Interpretazione

Il potere impositivo dei consorzi di bonifica deve trovare fondamento, al contempo, e nell'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza, e nella configurabilità di un beneficio diretto e specifico, conseguito o conseguibile dall'opera di bonifica. In particolare, è tale il beneficio che si traduca in un vantaggio di tipo fondiario e, quindi, in un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo. (C.c. art. 860; R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10)

(Trib. Piacenza 7 febbraio 2002)

Poiché i contributi spettanti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi, la competenza a conoscere della domanda con la quale l'istante, deducendo di non aver ricavato alcun vantaggio dall'attività consortile, chiede la restituzione dei contributi versati, appartiene, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Cpc, al tribunale ordinario.

(Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 22 febbraio 2000, n. 1985)

Contributi consortili - Carattere tributario dell'obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Competenza esclusiva del tribunale ex articolo 9, comma 2, del Cpc - Sussistenza

I contributi spettanti ai consorzi di bonifica e imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, atteso che tali obblighi discendono dalla legge e non da un impegno contrattuale, di natura associativa, e che gli stessi sono esigibili mediante ruoli di contribuenza e con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. Ne consegue che le controversie inerenti alla legittimità del potere impositivo dei consorzi e all'obbligatorietà dei contributi, non comprese nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, sono devolute alla competenza per materia del tribunale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del codice di procedura civile.

(Sezione tributaria, sentenza 26 marzo 2002 n. 4337 - pres. Cantillo; Rel. Giuliani)

Prelievo consortile sicuramnete illegittimo in assenza di regolare erogazione di acqua

Se il rubinetto dell'agricoltore resta a secco, il consorzio non ha diritto al prelievo. La Commissione provinciale di Matera interviene su una materia che ancora oggi pone interrogativi alla dottrina e alla giurisprudenza: i contributi consortili. Si tratta di un'entrata "ibrida" della quale, da alcuni, viene persino messa in dubbio la natura tributaria. Nel caso specifico, la Ctp conferma pacificamente l'attribuzione di tali questioni al contenziosi fiscale, ma esclude che si tratti d'imposte, visto che non si ricollegano alla generica destinazione al finanziamento della spesa pubblica, ma trovano radice nel beneficio conseguente al servizio erogato. Perciò, i contributi "vivono" in ragione dell'irrigazione effettiva. A sostegno della conclusione raggiunta, la Ctp cita la legge 178/2002, di conversione del D.L. 138/2002, che prevede la possibilità, per i consorzi di bonifica, di esonerare dal pagamento dei contributi in caso di temporanee sospensioni dell'erogazione.

(Commissione tributaria provinciale di Matera - Sezione II, sentenza 6 novembre 2002 - 9 gennaio 2003 n. 304/02/03)

Contributi consortili alle Commissioni tributarie

L'articolo 12, comma 2, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), che ha sostituito l'articolo 2 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto «i tributi di ogni genere e specie», determina un ampliamento di giurisdizione con effetto dal 1° gennaio 2002. La Commissione tributaria regionale della Campania ha sottolineato che, a partire da questa data, spettano alla cognizione del giudice tributario anche i tributi dovuti dai consorzi di bonifica.

(Commissione tributaria regionale Campania, sentenza 2 luglio 2003 n. 115/8/03)

Consorzio fra enti locali

Il consorzio tra enti locali è definibile come un'azienda speciale di ognuno degli enti associati. Così come l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, allo stesso modo il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l'hanno istituito, è un ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati.

(Cons. di Stato, n. 2605/2001 e v. anche Cass., ordinanza n. 33691/2002)

I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali.

(Cass., n. 3971/2002)

Impresa - In genere - Associazione temporanea di imprese - Impresa capogruppo - Poteri - Associazione temporanea - Centro d'imputazione di rapporti giuridici - Configurabilità - Emissione della sentenza nei confronti dell'associazione temporanea anziché della capogruppo mandataria - Nullità della sentenza - Esclusione - Fattispecie

In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche, l'emissione della pronuncia nei confronti dell'associazione temporanea, anziché della capogruppo mandataria (di cui all'art. 23 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 attribuisce il potere di far valere le ragioni verso il committente in via esclusiva rispetto alle ragioni delle imprese associate, così configurando una ipotesi di conferimento, ex lege*, di mandato collettivo con rappresentanza, anche processuale), non comporta alcuna nullità della sentenza non potendo essere negata all'associazione temporanea la qualità di centro d'imputazione di rapporti giuridici. (Principio espresso in fattispecie nella quale tanto nell'intestazione, quanto nel dispositivo e nella motivazione della sentenza risultava l'indicazione di tutte le imprese partecipanti all'associazione temporanea).*

(Cass., 22 ottobre 2003, n. 15807)

Società di capitali - Trasformazionione di società per azioni consortile in società per azioni unipersonale - Non necessità della perizia di stima

Il passaggio da società per azioni consortile a società per azioni lucrativa è un caso di trasformazione eterogenea ex *art. 250-*octies*, nel quale non si rende necessario predisporre la perizia estimativa del patrimonio, in quanto: i) la norma disciplinante la trasformazione eterogenea in società di capitali (250-*octies*) non prevede espressamente per le società consortili la redazione di una relazione di stima, così come previsto dalla diversa disposizione (art. 2500-*ter*), regolante l'ipotesi di trasformazione di società di persone; ii) il mutamento dello scopo – da consortile a lucrativo – avviene nell'ambito di società azionarie che appartengono allo stesso «genus» quanto all'esistenza del capitale sociale, alle norme in tema di bilancio, alle assemblee.*

(Trib. Roma, Sez. III civ., 21 settembre 2005. Pres. Monsurrò)

Consorzi stradali - Contributi - Giurisdizione - Commissione tributaria provinciale

I contributi pretesi dai consorzi stradali non differiscono da quelli richiesti dai consorzi di bonifica, presentando entrambi gli stessi connotati: l'essere entrambi enti pubblici non economici; l'essere la partecipazione non volontaria, ma obbligatoria, l'essere entrambi riscossi mediante ruoli e l'essere entrambi corrisposti a favore della collettività.

(Commissione tributaria regionale Lazio, Sez. I, sent. 12 aprile 2005, n. 66/1/05)

Consorzi bonifica Agro romano - Contributi consortili - Pagamento - Condizioni

Il Consorzio deve fornire la prova dei servizi o dei benefici che deriverebbero all'immobile dal suo inserimento nell'area consortile, inserimento che di per sé non comporta l'assoggettamento ai contributi. Nella specie, inoltre, l'area è completamente urbanizzata, inserita nei toponimi del piano regolatore di Roma e assoggettata al pagamento del canone per la depurazione delle acque e alla Tarsu.

(Commissione tributaria regionale Lazio, Sez. V, sent. 12 dicembre 2005, n. 217/5/05)

ACQUE - Consorzi di bonifica - Custodia e gestione di un corso d'acqua - Responsabilità - Difetto di manutenzione di un canale - Obbligo di risarcire i danni - Sussiste

Qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato del relativo obbligo, alla manutenzione di un canale, assumendo così la custodia e la gestione di un corso d'acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da un difetto di manutenzione.

(Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 9 marzo 2007, n. 5394)

Nell'ambito di un'associazione temporanea d'impresa (Ati) la riscossione di somme da parte della capogruppo/mandatario per conto delle associate/mandanti, comporta l'obbligo, per la prima, di versamento mediante un distinto atto di trasferimento. Pertanto le rimesse eseguite dalla capogruppo delle associate hanno natura di veri e propri pagamenti di importi liquidi ed esigibili e ne consegue che, se eseguiti nel "periodo sospetto" e se provata la scientia decoctionis, detti pagamenti risulteranno revocabili ex art. 67, comma 2, legge fall.

(Tribunale Mantova 23 aprile 2007, Estensore Laura De Simone)

IRPEG - ILOR - Esenzioni - Cooperative della piccola pesca - Esercizio dell'attività di impresa nel settore da parte dei soci - Irrilevanza

L'esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR dei redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, non è esclusa per il fatto che i soci siano imprenditori nel settore.

(Corte di Cassazione, sentenza 4 maggio 2007, n. 10274 - parte 1)

Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Agevolazioni ed esenzioni per la cooperazione - Acquisto da parte di cooperativa edilizia di fabbricato da ristrutturare e successivamente assegnare - Applicabilità agevolazioni - Esclusione

Agevolazione di cui all'art. 8, comma 5, della legge n. 891/1980 sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali a favore delle cooperative edilizie non si applica nel caso di acquisto di fabbricato fatiscente da parte di cooperativa edilizia per destinarlo dapprima alla sua ristrutturazione, e poi all'assegnazione ai soci. Infatti non solo né la lettera, né la ratio della legge n. 891/1980, art. 8, né l'art. 14 disp. Gen., autorizzano siffatto risultato ermeneutica, ma neppure un'interpretazione estensiva del R.D. n. 1165/1938, art. 149, (T.U.) atteso che le agevolazioni per le imposte ipotecarie e catastali a favore delle cooperative edilizie da detto testo contemplate sono previste esclusivamente in relazione ai contratti di assegnazione delle case e non concernono l'ipotesi di acquisto di aree edificabili.

(Corte di Cassazione, sentenza 22 febbraio 2008, n. 4631)

Imposte sui trasferimenti - Applicazione dell'imposta in misura fissa per i trasferimenti in favore di enti pubblici territoriali - Ambito di applicazione

Le norme agevolative che prevedono le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (ai sensi dell'art. 1, comma 5, tariffa parte 1ª, D.P.R. n. 131/1986, del D.Lgs. n. 347/1990, art. 10, comma 3, e dell'art. 2 della tariffa allegata a tale ultimo decreto), come le altre norme istitutive di agevolazioni fiscali, sono norme di carattere eccezionale, che esigono un'esegesi ispirata al "criterio di stretta interpretazione" e non ammettono interpretazioni analogica o estensiva; con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estese oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa. Tanto premesso, va osservato che – in merito ai trasferimenti a titolo oneroso – le riportate disposizioni radicano le agevolazioni contemplate, in funzione della qualità di "ente territoriale" (non estranea alle comunità montane ed ai consorzi tra enti territoriali: cfr. D.Lgs. n. 267/2000, art. 2), del destinatario del trasferimento, quanto alle agevolazioni in materia di imposte ipotecaria e catastale, di entrambi i contraenti, quanto all'esenzione invim. Se ne deve, dunque, inferire che è nella predetta qualità (propria degli enti pubblici, dotati di organi di governo rappresentativi della popolazione residente, per i quali il territorio della circoscrizione non delimita semplicemente la sfera di competenza ma configura, al tempo stesso, elemento costitutivo, e che sono investiti della cura di interessi tendenzialmente diffusi sull'intero territorio di pertinenza) e nelle relative peculiarità che va evidentemente identificata la ratio stessa delle agevolazioni in rassegna.

(Corte di Cassazione, sentenza 7 maggio 2008, n. 11106)

La legittimità della deduzione dei costi addebitati alle imprese consorziate dalla società consortile va valutata, ai fini fiscali, in funzione della natura strumentale della seconda per le prime, mentre non rileva il rapporto giuridico sussistente fra esse.

Un costo iscritto a fronte di operazioni dimostrate insistenti non può essere sostituito in sede contenziosa con un altro effettivamente sostenuto a diverso titolo ma non contabilizzato.

(Corte di Cassazione, Sez. trib., sentenza 18 giugno 2008, n. 16410, Presidente Altieri, Relatore D'Alonzo)

Giurisdizione tributaria - Contributi consortili - Onere probatorio

Allorquando la cartellina esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che disconosca il debito contestare specificamente la legittimità del procedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio in difetto di specifica contestazione, ferma restando la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il consorzio stesso è in concreto prevenuto alla liquidazione del contributo.

(Corte Suprema di Cassazione, sentenza 30 ottobre 2008, n. 26009)

Imposte sul reddito delle persone giuridiche - Enti non commerciali - Redditi prodotti da consorzi - Attività svolta a favore dei non associati - Redditi sottoposti a tassazione - Onere della prova.

In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), gli enti di tipo associativo non godono di uno status di "extrafiscalità", che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro – come si evince dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, comma 2 (nel testo applicabile nella specie ratione temporis) – svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. Il disposto del cit. D.P.R. n. 917, art 111, comma 1 – in forza del quale le attività svolte dagli enti associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo – costituisce, d'altro canto, una deroga alla disciplina generale, fissata dal D.P.R. n. 917, artt. 86 e 87, secondo la quale l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: con la conseguenza che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ.

(Corte di Cassazione, sentenza 25 novembre 2008, n. 28005)

Tributi locali vari - Varie - Contributi consortili a favore dei consorzi di bonifica - Presupposto dell'obbligazione - Individuazione - Criteri

Il contributo consortile non è dovuto (per radicale insussistenza del presupposto) se non sia provato che gli interventi realizzati o programmati per la realizzazione del fondo o in prossimità dello stesso, abbiano apportato o siano in grado di apportare " l'effettivo beneficio diretto e specifico" al fondo medesimo; né, ai fini della prova circa la ricorrenza di tale presupposto, è sufficiente il cosiddetto piano d classifica, dal quale si trae soltanto la conoscenza delle modalità in base alle quali viene determinato il contributo a carico dei consorziati.

(Commissione regionale Toscana, sez. XXXI, sentenza 24 dicembre 2008, n. 189)

Consorzi - Consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa - Sostituzione automatica di tutti i "commissari monocratici", in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 233/2006, con altri "commissari monocratici" - Contrasto con il canone della ragione-

volezza, per contraddizione fra la norma censurata e la sua ratio (contenimento dei costi e accelerazione delle procedure di liquidazione) - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura

Sono illegittimi, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., gli artt. 1, comma 1076 – legge 27 dicembre 2006, n. 296 – e 1, comma 9-bis – decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233) – nella parte in cui dispongono la sostituzione automatica di tutti i "commissari monocratici" dei consorzi agrari in stato di liquidazione in carica, alla data di entrata in vigore di quest'ultima norma, con analoghi organi e ciò nella considerazione che il cambio, disposto indipendentemente da ogni valutazione circa lo stato di avanzamento della singola procedura di liquidazione, determina una discontinuità nella gestione che, invece di accelerare la conclusione delle procedure in corso e ridurre i relativi costi, può essere causa di ulteriori ritardi e maggiori oneri.

(Corte di Cassazione, sentenza 23 febbraio 2009, n. 55)

Associazione temporanea di impresa - Mancanza di autonomia tributaria dell'A.T.I.

La Suprema Corte ribadisce che l'associazione temporanea d'impresa non costituisce un soggetto tributario autonomo, né in passato né oggi in base alla legislazione vigente in tema di pubblici appalti (D.Lgs. n. 163/2006). L'A.T.I. è un atto di mandato conferito all'impresa capogruppo con scrittura autenticata (legge 584/77) e tale mandato non determina organizzazione né associazione fra imprese, le quali mantengono intatta la propria autonomia gestionale e fiscale. L'A.T.I. non ha quindi autonomia sul piano fiscale soprattutto se non è costituita in forma societaria o consortile.

(Corte di Cassazione, sentenza 20 marzo 2009, n. 6791)

In tema di IVA, il consorzio per le aree di sviluppo industriale, ente pubblico economico ai sensi della legge n. 317/1991, non può come tale essere considerato una vera impresa assimilabile alle società di capitali e dunque con attività assoggettata alla predetta imposta, essendo necessario, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, art. 4, comma 4, accertare se l'ente ceda beni o presti servizi verso corrispettivi di natura privatistica (Cassazione n. 22685/2008). Solo a seguito dell'accertamento dell'esercizio effettivo di attività commerciale risulterà, dunque, l'assoggettabilità del consorzio effettivo all'Iva, con conseguente diritto alla detrazione dell'imposta pagata dall'ente stesso sugli acquisti.

(Corte di Cassazione, sentenza 18 settembre 2009, n. 20070)

In tema di imposizione sui redditi, la società parte di un consorzio non può dedurre tutte le spese sostenute "sulla base del patto consortile" ma solo quelle di cui può dimostrare l'attinenza con la propria attività. Lo chiarisce la Corte di cassazione nella sentenza n. 22790 del 28 ottobre 2009, respingendo il ricorso di una società che aveva partecipato a un consorzio di imprese costituito per pubblicizzare prodotti e aziende. La sezione tributaria ha anche sottolineato la differenza tra spese di sponsorizzazione e spese di rappresentanza che portano a un diverso regime di deducibilità.

(Corte di Cassazione, Sez. trib., sentenza 28 ottobre 2009, n. 22790)

Reddito d'impresa - Base imponibile - Formazione - Criteri - Inerenza - Fattispecie - Consorzio - Partecipazione agli oneri - Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Va accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate circa l'inesistenza – e conseguentemente la non inerenza e riducibilità – delle poste passive contabilizzate dalla consociata come provenienti dalla sua partecipazione al consorzio. Si rileva che la parte di spesa che la consociata affronta in relazione all'attività consortile non ha i connotati dell'inerenza "ex se", essendo l'impresa tenuta a dimostrare, ai sensi dell'art. 75 del T.U.I.R. se e in quale misura le spese esposte

si riferiscano a forniture al consorzio di beni o servizi propri, da cui siano derivati ricavi che concorrono a formare il reddito.

(Corte di Cassazione, Sez. trib., sentenza 22 novembre 2009, n. 24526 (udienza del 28 ottobre 2009), Presidente Altieri, Relatore Sotgiu)

Acquisto di beni e servizi da parte di consorzi agrari - Sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione si è espressa in merito al corretto trattamento fiscale degli acquisti di beni e servizi effettuati da società consortili di produttori agricoli.

Secondo i giudici i suddetti acquisti, qualora siano finalizzati al proseguimento del programma istituzionale del consorzio, danno diritto alla detrazione Iva anche se effettuati con contributi europei completamente esenti da imposte. Inoltre, i relativi costi sono deducibili ai fini IRAP.

In base a tale principio, pertanto, la mancanza di una attività strettamente commerciale non pregiudica la detrazione/deduzione ai fini delle citate imposte.

(Corte di Cassazione, sentenza 30 dicembre 2009, n. 28048)